

Associazione Generale Italiana dello Spettacolo

COSTITUITA IL 7 DICEMBRE 1945 – SEDE SOCIALE ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI, 10



PERCHE' I CINEMA E I TEATRI NON SONO CAPANNONI

Il riordino del sistema dei tributi locali determinerà per le sale cinematografiche e teatrali e i luoghi di spettacolo in genere un aggravio di oneri stimabile anche in oltre il cento per cento rispetto al precedente regime.

Per le imprese di spettacolo l'immobile non costituisce un bene meramente strumentale, ma è l'essenza stessa dell'attività. Le sale di spettacolo sono caratterizzate da contenuti di marcata monovalenza che le diversifica fortemente dai cosiddetti e tradizionali "capannoni".

Le sale cinematografiche e teatrali sono pensate e costruite per un esclusivo ed univoco tipo di utilizzazione che ne limita fortemente il cambiamento d'uso, possibile solo mediante onerose trasformazioni strutturali.

E' evidente che questa limitazione strutturale condiziona e deprezza fortemente il valore patrimoniale dell'immobile. Laddove esistano locali vincoli normativi di destinazione che limitino o impediscano il cambiamento d'uso, il valore reale dell'immobile diviene pressoché virtuale.

I vincoli normativi di cambio di destinazione d'uso sono la prova più evidente della peculiarità delle sale di spettacolo, della loro importanza, della loro assimilazione al "bene culturale" in senso lato. L'istituzione che pone il vincolo è la stessa che in altra sede non tiene conto della peculiarità che si intende proteggere e paradossalmente applica tariffe che ne compromettono la funzionalità.

Peculiarità unica dei luoghi di spettacolo è la necessità di grandi superfici e volumi indispensabili affinché il servizio reso garantisca le condizioni indispensabili di sicurezza, requisiti tecnici, confort di fruizione.

Consumatrici di spazio, le sale cinematografiche e teatrali strutturalmente non possono consentire un tasso d'occupazione elevato.

Conseguentemente esse hanno una redditività immobiliare a metro quadrato estremamente bassa, e comunque nettamente inferiore ad altre tipologie di beni strumentali specie del settore dei servizi.

Questa situazione è particolarmente penalizzante per gli esercizi situati al centro di grandi città dove il valore dello spazio immobiliare è particolarmente elevato.

Interesse collettivo e specificità culturale ed economica delle sale cinematografiche e teatrali costituiscono da sempre il fondamento logico e giuridico dell'intervento pubblico nel settore.

Non è quindi infondata l'aspettativa che, unitamente allo Stato, anche gli enti di diretta gestione del territorio possano e debbano intervenire per dar vita ad un processo di consolidamento e rilancio di questi luoghi di incontro e centri di diffusione della cultura e di relazione interpersonale.

“La cultura è da molti considerata come la più interessante risorsa del terzo millennio nei paesi post-industriali: generatore di occupazione e di redditi catalizzatore di finanziamenti per la realizzazione di grandi eventi e investimenti, fonte di attrattività di territori e interi paesi” cita una recente analisi dell'Università Bocconi.

Il patrimonio della nostra creatività rischia di inaridirsi se viene meno, o anche se si indebolisce, l'esistenza e funzione dello sbocco finale – la sala - che rappresenta il volano dell'intera filiera ideativa e produttiva.

Drammatica sul piano sociale è la situazione delle sale di città o di vicinato: la loro crisi e la loro chiusura contribuisce all'impoverimento dei centri cittadini, crea zone di desertificazione urbana, elimina occasioni importanti di incontro, di aggregazione, di vitalità anche sul piano del semplice intrattenimento.

Sussistono quindi motivate ragioni economiche, sociali e giuridiche per attendersi anche dagli enti di gestione del territorio un uso coerente della leva fiscale ispirata ai principi costituzionali di rispetto della capacità contributiva e di ragionevolezza che esigono trattamenti diversi per situazioni diverse.

Di seguito si entra nel merito dei rinnovati tributi, e si indicano alcune possibili soluzioni per pervenire ad una equa e sostenibile tassazione che avvii un processo di consolidamento e rilancio di questi luoghi di incontro e di riferimento sociale che conservano intatte le loro caratteristiche di centro di diffusione della cultura e di relazione interpersonale.

In alternativa, si chiede di ancorare la base imponibile al valore locativo catastale” (calcolato tenendo conto del carattere “monovalente” degli immobili) o al “reddito catastale delle singole proprietà” (eventualmente diminuito di un abbattimento forfetario a titolo di spese in misura da definire e comunque non inferiore al 30%)

In quest'ottica, si suggeriscono i seguenti interventi:

IMU e Rendite catastali

- Riduzione della base imponibile e/o dell'aliquota IMU per i cinema, i teatri e gli immobili adibiti all'esercizio di attività spettacolistiche e culturali in genere;
- Previsione di una diversa modalità di calcolo dell'imposta (rendite catastali "rettificate", applicazione di una percentuale di abbattimento forfettario ai coefficienti standard, aliquote d'imposta differenziate e ridotte);
- Previsione della deducibilità **integrale** dell'IMU relativa a cinema, teatri ed immobili adibiti all'esercizio di attività spettacolistiche e culturali in genere, dalla base imponibile IRES ed IRAP.
- Con specifico riferimento ai "parchi di divertimento", infine, si segnala la necessità di apportare alle rendite catastali correttivi (che tengano conto della "stagionalità" di tali strutture e della presenza di ampie aree a verde) idonei al fine di rendere i valori catastali più aderenti alla effettiva consistenza economica dei beni immobili e dell'attività svolta nei parchi di divertimento.

TARES

- Ampliare il novero delle esclusioni includendo, in aggiunta alle aree scoperte accessorie o di pertinenza di civili abitazioni e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva, anche le aree "comuni" degli immobili adibiti ad attività spettacolistiche e culturali.

Roma, 1 marzo 2014